

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5652 di Lunedì 01 luglio 2024

Prevenzione incendi: quali sono le raccomandazioni per i datori di lavoro?

Un documento Inail sulla nuova prevenzione incendi presenta alcune raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Sorveglianza, manutenzione, allarmi ed evacuazione.

Roma, 1 Lug ? Sono molti gli articoli pubblicati dal nostro giornale sulle **novità normative** connesse alla **prevenzione incendi** nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti decreti:

- Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 ("decreto Controlli");
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 ("decreto GSA");
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 ("decreto Minicodice").

Tuttavia al di là della sottolineatura di quanto indicano i decreti, degli obblighi normati e delle nuove strategie antincendio previste, è importante anche arrivare, pur partendo da quanto richiesto dalla normativa, a vere e proprie "**raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio**". Raccomandazioni che sono contenute in un documento tecnico, prodotto dall' Inail con riferimento all'accordo tra Inail e Confimi industria, dal titolo "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica".

C soffermiamo oggi proprio sulle raccomandazioni per i datori di lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:

- Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza
- Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico
- Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA031] ?#>

Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza

Le schede contenute nel documento Inail forniscono, dunque, **raccomandazioni ai datori di lavoro** ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

In particolare alcune di queste raccomandazioni "riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l'adozione di **liste di controllo per la sorveglianza** e del **registro dei controlli**' per le attività di controllo e manutenzione", secondo quanto previsto dal DM 1 settembre 2021. Inoltre altre raccomandazioni "riguardano le **misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio**. Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure rientrano nei contenuti del piano di emergenza. Per i luoghi di lavoro nei quali il piano di emergenza non è espressamente previsto, tali misure devono almeno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori".

Partiamo dalla **sorveglianza** che nel **DM 1 settembre 2021** è indicata come *'insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni'*. Inoltre (Allegato I) *'le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo'*.

Veniamo alle **raccomandazioni per i datori di lavoro**.

Ad esempio "predisporre per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, una **lista di controllo** per l'effettuazione della sorveglianza che indichi:

- cosa verificare
- come (ove ritenuto necessario)
- con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a fine giornata...)
- chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
- a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa".

Inoltre è importante "accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Per la predisposizione delle liste di controllo si dovrà tener conto della valutazione del rischio. Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del DM 01/09/2021, per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati, sono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza".

Infine nell'**attività di sorveglianza** potranno essere compresi anche la **verifica periodica** di:

- **misure antincendio preventive**, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a). Il documento segnala che le **misure preventive minime** *'sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...)'*.
- **osservanza di divieti e limitazioni di esercizio** di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b)". Sono quelli "che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio";
- **presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza**, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. e).

Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico

Veniamo a quanto indicato, sempre dal DM 1 settembre 2021, sulla **manutenzione e controllo periodico**.

Queste le **raccomandazioni per i datori di lavoro**:

- Predisporre "un registro dei controlli, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:
 - ◆ siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
 - ◆ siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
 - ◆ siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
 - ◆ siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
 - ◆ siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive
- Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a 'tecnici manutentori qualificati'
- Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione".

Si ricorda poi che nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del DM 1 settembre 2021 "sono riportate le indicazioni sullo svolgimento dei controlli periodici e della manutenzione per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati".

Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione

Continuando con le raccomandazioni per i datori di lavoro il documento si sofferma sulle **figure rilevanti ai fini della gestione delle emergenze**.

I datori di lavoro devono "accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:

- i **nominativi degli addetti al servizio antincendio** (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
- i **nominativi degli addetti al primo soccorso** (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto
- i **nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze**, indicandone la funzione in relazione all'emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatto".

Si parla poi dell'**azionamento dell'allarme incendio**.

Si chiede al datore di lavoro di "definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, dell'eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:

- quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
- chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l'attivazione delle procedure di evacuazione)".

E riguardo all'**evacuazione in caso di incendio** si raccomanda ai datori di lavoro di "definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'avvio delle procedure di evacuazione
- le modalità di svolgimento dell'evacuazione
- i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
- le procedure di esodo da seguire".

Sono poi, infine, presenti anche delle raccomandazioni relative alla **chiamata dei soccorsi esterni**:

- "Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'effettuazione della chiamata
- chi deve effettuare la chiamata
- chi chiamare
- quali informazioni fornire
- con che modalità
- modalità di supporto e assistenza ai soccorritori".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che nella parte dedicata alle "**Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio**" riporta ulteriori indicazioni per i datori di lavoro e si sofferma anche sulle raccomandazioni per gli addetti al servizio antincendio.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, " La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica", documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1.67 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro](#)".

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".



Licenza [Creative Commons](#)

[**www.puntosicuro.it**](http://www.puntosicuro.it)